



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direttiva

“Indirizzi operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di porto Guardia costiera”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”; ed in particolare gli articoli 11 e 18;

VISTO l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l’attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le Regioni e gli Enti Locali;

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266, “Legge quadro sul volontariato”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l’articolo 108, comma 1, lett. a), punto 7, che stabilisce che sono attribuite alle Regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 n.194, regolamento recante la nuova disciplina delle norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

VISTA la legge 3 aprile 1989, n. 147, adesione alla Convenzione Internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione;

VISTI gli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il d.P.R. 28/9/1994 n. 662, regolamento di attuazione della legge 3/4/1989 n. 147 concernente "adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo", adottata ad Amburgo il 27/4/1979 che:

- all'art. 2 individua nel Ministro dei trasporti l'Autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione;
- all'art. 3 - lett. a) individua nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimi;

VISTO il d.P.R. 3 dicembre 2008 n. 211 regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare, in linea con le vigenti disposizioni, le modalità di impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività marittime sottoposte a tutela del Corpo delle capitanerie di porto, al fine di favorire - ottimizzandone i risultati - un razionale utilizzo delle risorse ai fini di una migliore prestazione dei servizi resi alla collettività, soprattutto in contesti operativi nei quali è possibile promuovere attività coordinate;

RITENUTO, per quanto sopra descritto, di dover dettare una disciplina di riferimento per l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione della specifica attitudine professionale e delle risorse strumentali in possesso delle medesime organizzazioni;

TENUTO CONTO dell'esigenza di fare salvi gli effetti degli accordi e delle intese tra le Regioni e le Province Autonome e il Corpo delle capitanerie di porto in materia di attività di protezione civile che prevedano la partecipazione del Corpo alle attività addestrative in ambito regionale con il concorso delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e della necessità di precisare che negli ambiti territoriali di operatività dei predetti accordi e intese si applicano le specifiche procedure e modalità operative in essi concordati;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata in data 6 maggio 2010

EMANA

la seguente direttiva in materia di indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di porto Guardia costiera.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 1 (Generalità)

1. Nell'esercizio delle attività connesse ai compiti del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, le Autorità marittime - in relazione alle proprie esigenze istituzionali ed operative - possono avvalersi, per lo svolgimento anche parziale di attività rientranti nelle aree funzionali di impiego di cui al successivo articolo 2, di quelle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri tenuti dalle Amministrazioni regionali e provinciali e anche nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, che, avendone fatta richiesta, per il tramite dell'autorità regionale di protezione civile competente, siano state dalle stesse riconosciute ai fini dello svolgimento delle suddette attività.

Il rapporto di avvalimento viene formalizzato dall'Autorità Marittima, d'intesa con la competente Regione/Provincia autonoma, anche a seguito della preliminare e condivisa pianificazione delle misure destinate a far fronte ad eventuali altre emergenze per le quali, in ambito regionale, è richiesto il supporto del volontariato. Tali misure sono oggetto di apposite linee guida emanate ai sensi del successivo comma 7.

L'impiego delle organizzazioni di volontariato delle quali è stato sancito l'avvalimento è direttamente disposto, sul piano strettamente operativo, dall'Autorità marittima.

2. Al fine di permettere le dovute valutazioni di merito, in relazione alle situazioni locali e contingenti, le organizzazioni di volontariato producono, unitamente alla richiesta di riconoscimento per il tramite dell'autorità regionale di protezione civile competente, all'Autorità marittima competente per territorio un programma d'impiego che specifichi, tra l'altro, la consistenza numerica e la relativa specializzazione degli appartenenti alle organizzazioni nonché il complesso delle risorse strumentali disponibili in termini di dotazioni, mezzi ed eventuali strutture e l'ambito di intervento territoriale.
3. Con proprio provvedimento, l'Autorità marittima, sentita la Regione competente, riconosce la capacità dell'organizzazione di volontariato che ne abbia fatta istanza, di operare sotto il proprio coordinamento, vigilanza e controllo.
4. Il riconoscimento della capacità operativa di cui al comma 3 ha un'efficacia limitata alle sole aree funzionali d'impiego che sono proprie dell'organizzazione ed è reso sulla base di un pertinente programma a tal fine predisposto, nell'ambito dei settori d'attività, di cui al successivo articolo 2.
5. il riconoscimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività marittime determina l'inserimento delle risorse disponibili, offerte e programmate, nelle pianificazioni operative redatte dall'Autorità marittima.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. Le organizzazioni di volontariato riconosciute operano sotto il coordinamento dell'Autorità marittima per lo svolgimento anche parziale delle attività di cui alle aree funzionali e d'impiego, secondo la programmazione e sulla base delle esigenze definite dalla stessa Autorità, la quale potrà impiegarle anche in attività di sensibilizzazione al rispetto delle regole generali e di divulgazione della cultura del mare e dei compiti svolti dalla Guardia costiera, finalizzati a creare una più solida coscienza marinara soprattutto nei più giovani.
7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della direttiva, Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ed il Dipartimento della protezione civile, emanano, d'intesa con le Regioni/Province autonome, apposite linee guida per l'individuazione delle procedure di attivazione delle organizzazioni di volontariato da impiegare per le finalità della presente direttiva, tramite la competente autorità di protezione civile regionale, nonché le modalità di finanziamento degli interventi delle organizzazioni e dell'adeguamento delle attrezzature e dei mezzi delle stesse da utilizzare per tali finalità.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ed il Dipartimento della protezione civile, emanano, altresì, ciascuno per gli aspetti specialistici di rispettiva attribuzione, i pertinenti provvedimenti di carattere tecnico/operativo, per l'attuazione della presente direttiva.

8. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi e delle intese tra le Regioni e le Province Autonome e il Corpo delle Capitanerie di porto in materia di attività di protezione civile che prevedano la partecipazione del Corpo alle attività addestrative in ambito regionale con il concorso delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Negli ambiti territoriali di operatività dei predetti accordi ed intese si applicano le specifiche procedure e modalità operative in essi concordati.

ART. 2

(Aree funzionali d'impiego)

1. Le organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, inserite nelle pianificazioni operative tra le risorse a disposizione dell'Autorità marittima, svolgono le proprie azioni di supporto nel contesto delle attività complessive predisposte dalle Autorità marittime nelle seguenti aree funzionali d'impiego:
 - a) supporto a vigilanza costiera (comprensiva delle attività di tutela ambientale - antinquinamento, riserve marine, aree di tutela biologica - demaniale marittima, balneare, etc.);
 - b) supporto a ricerca e salvataggio in mare;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) supporto a vigilanza portuale e demaniale in occasione di elevata presenza di persone o di mezzi nautici;
 - d) telecomunicazioni.
2. Per la sola area funzionale d'impiego di cui alla lettera b) del comma 1 - supporto a ricerca e salvataggio- le disposizioni della presente direttiva si applicano - in relazione al disposto dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 3 dicembre 2008 n.211 - alle organizzazioni di volontariato operanti nei laghi maggiori ove siano istituite unità operative della Guardia costiera .

ART. 3

(Valutazione dei programmi)

1. Le organizzazioni di volontariato, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenute a presentare unitamente alla richiesta rivolta all'Autorità marittima competente per territorio, un programma d'impiego contenente gli elementi espressamente previsti dai provvedimenti operativi di cui all'articolo 1, comma 7.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni che regolano la materia della sicurezza della navigazione nei distinti ambiti di destinazione d'uso dei mezzi navali eventualmente previsti nel programma d'impiego, il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, nei provvedimenti operativi di cui all'articolo 1, comma 7, e per le aree funzionali di impiego di cui all'articolo 2, comma 1, individua:
 - a) le dotazioni integrative che i mezzi navali devono possedere per una più immediata, rapida e produttiva azione di supporto;
 - b) i criteri per l'effettuazione di ispezioni tecniche, da eseguirsi a cura delle Autorità marittime locali;
 - c) i requisiti tecnici e professionali dei volontari.

ART. 4

(indirizzi per la redazione dei piani d'intervento)

1. Il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto stabilisce le linee guida per le Autorità marittime relativamente alle forme e modalità d'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle fasi di supporto all'Autorità medesima, delineando l'attività operativa.
2. Le disposizioni, a tal riguardo stabilite dal Comando generale del corpo delle capitanerie di porto impegnano le Autorità marittime nelle fasi attuative e costituiscono un limite vincolante per le organizzazioni di volontariato; esse sono da considerare rilevanti ai fini di un proficuo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

rapporto di collaborazione e della continuità della partecipazione delle stesse nelle attività di supporto.

3. Le caratteristiche e le modalità d'impiego discendenti dall'applicazione del comma 1 sono suddivise in relazione alle singole funzioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto.
4. Le Autorità marittime locali adottano nei piani d'intervento, localmente redatti, le linee guida stabilite a livello centrale, prevedendo, oltre alle forme ed alle modalità d'impiego, i limiti numerici del personale volontario impiegato, nonché i tempi in cui si esplica l'attività di collaborazione e supporto.
5. Le Autorità marittime locali trasmettono annualmente al Comando generale un consuntivo delle attività di collaborazione e supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, proponendo iniziative dirette a migliorare l'effettiva attività svolta dal personale delle organizzazioni e suggerendo al riguardo criteri e soluzioni per un più efficace coordinamento, ovvero le occorrenti capacità e abilità professionali che possono essere più proficuamente utilizzate.

ART. 5

(attività di formazione)

1. Per assicurare ai volontari adeguati requisiti di competenza e professionalità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 comma 1, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, il Dipartimento della protezione civile e le Regioni predispongono, in ragione delle rispettive attribuzioni, un programma formativo quadro ove vengano definiti:
 - d) le specializzazioni ed i contenuti dei relativi iter formativi,
 - e) i criteri e le modalità delle attività di formazione;
 - f) i criteri per la determinazione in sede locale del numero massimo di partecipanti alle attività di formazione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio;
 - g) i criteri per la redazione dei programmi in relazione ai percorsi formativi delineati per le singole specialità.
2. Sull'attività formativa svolta viene redatta una periodica relazione a cura dei Comandi/Enti designati a svolgere l'attività di formazione a favore dei volontari, nella quale si evidenzia l'esito dei corsi svolti ed il grado di preparazione raggiunta dai discenti.



Resoluzioni del Consiglio dei Ministri

ART. 6 (esercitazioni)

1. Nell'ambito dell'attività formativa si prevedono applicazioni pratiche, mediante interventi esercitativi in relazione alle tipologie di attività da affidare alle organizzazioni di volontariato; il buon esito delle attività pratiche e di intervento, da intendersi come il necessario completamento del momento formativo, costituisce il fattore indispensabile per maturare la condizione di idoneità per lo svolgimento dell'azione di collaborazione e di supporto.
2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che, in relazione alle attività formative svolte sono impiegati in attività di supporto, partecipano alle esercitazioni ed osservano le direttive e le disposizioni di dettaglio impartite dalle Autorità marittime.
3. In relazione alle previsioni di cui al comma 2, le Autorità marittime locali, in accordo con le organizzazioni di volontariato e con le Regioni, determinano periodi e tipologie di esercitazioni, stabilendo altresì le procedure degli interventi di supporto compresi quelli riferiti alle comunicazioni.
4. Le direttive delle Autorità marittime locali costituiscono oggetto di un preciso impegno per le organizzazioni di volontariato che si attivano per consentire la piena adesione in ragione di quanto è stabilito nel presente articolo.

ART. 7 (comunicazione dati ed informazioni)

1. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute che svolgono azioni di supporto, nel contesto di attività di competenze esercitate dall'Autorità marittima locale:
 - a) comunicano alle unità della Guardia costiera impegnate in attività operative ogni notizia ritenuta utile per facilitare la capacità di intervento dei diversi assetti predisposti.
 - b) si adoperano, a richiesta del personale del Corpo, per facilitare le comunicazioni con l'organo di collegamento o con altre unità operative in ragione delle esigenze connesse alle situazioni contingenti.
2. Lo svolgimento di attività di supporto e di comunicazione sono svolte nel rispetto puntuale delle disposizioni impartite dall'Autorità marittima sia per gli aspetti relativi alle modalità esecutive delle attività, sia in riferimento alla copertura oraria connessa al servizio predisposto.
3. Le organizzazioni di volontariato che nel contesto delle attività in cui esercitano le azioni di supporto, nelle forme stabilite, vengano a conoscenza di situazioni rilevanti relative ad



Presidenza del Consiglio dei Ministri

emergenze in atto, anche in settori d'impiego diversi dal proprio, o condizioni di pericolo, o violazioni di norme di sicurezza e di tutela ambientale, provvedono ad informare, senza ritardo per il tramite del rappresentante l'Autorità marittima. Analoga informazione è resa nei casi in cui si rilevano fatti che richiamano la competenza istituzionale, sia operativa che di accertamento, del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

4. Delle informazioni rese, di cui al comma 3, le organizzazioni di volontariato, tramite il responsabile, provvedono a redigere un rapporto che riporta, in modo dettagliato, gli aspetti salienti del fatto osservato e riferito, unitamente alle circostanze di luogo e di tempo in cui lo stesso si è verificato; copia del rapporto è consegnato all'Autorità marittima competente che provvede alla relativa trasmissione alle regioni/Province autonome ove rilevante per le attività di competenza delle medesime.

ART. 8 (azioni di supporto)

1. Le azioni a supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, previa attivazione dell'autorità regionale competente, sono espletate sotto il coordinamento, vigilanza e controllo delle Autorità marittime nei diversi settori in cui le stesse esercitano funzioni riconducibili alle primarie attribuzioni d'istituto. Analoga azione di direzione e coordinamento è esercitata da una qualsiasi unità operativa della Guardia costiera nell'ambito dei servizi dalla stessa esercitati.
2. L'azione di coordinamento, vigilanza e controllo consiste nell'impiego dei volontari in ragione delle esigenze e dei piani d'intervento preordinati e nell'impartire direttive per lo svolgimento delle singole attività di supporto anche in ragione di valutazioni che tengono conto di situazioni contingenti o sopravvenute in stretto raccordo con l'autorità regionale.
3. Le attività di coordinamento e di direzione possono riguardare le attività nei settori della salvaguardia della vita umana in mare ovvero in contesti operativi diversi in cui il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera esercita tali funzioni, attività di avvistamento e di collegamento, attraverso apparati di comunicazione mobili, sorveglianza e segnalazione di eventuali violazioni da accertarsi a cura delle Autorità competenti, in ragione delle previsioni dei piani d'intervento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 9

(obblighi delle organizzazioni di volontariato)

1. Le organizzazioni di volontariato assicurano il pieno rispetto dei contenuti del presente provvedimento e si attivano affinché i volontari aderenti osservino le disposizioni impartite dalle Autorità competenti relativamente alle attività di coordinamento, vigilanza e controllo sia in relazione alle previsioni dei piani d'intervento, sia con riguardo alle disposizioni impartite connesse ad esigenze intervenute o a valutazioni ed apprezzamenti operati dall'Autorità marittima.
2. La violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite dalle Autorità competenti, in relazione all'attività svolta, è valutata ai fini della sospensione o della revoca del riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento nonché, nei casi di maggiore gravità, ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 2001, n. 194 in materia di cancellazione dall'elenco delle organizzazioni di volontariato, nonché delle relative discipline regionali.

ART. 10

(verifica delle attività)

1. Le organizzazioni di volontariato vigilano affinché i volontari impiegati in azioni di supporto e collaborazione alle Autorità marittime, nelle aree di impiego di cui all'articolo 2, espletino i rispettivi interventi nelle forme e con le modalità stabilite, uniformandosi all'azione di coordinamento dell'Autorità preposta.
2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato, destinati a svolgere attività di supporto in relazione alle previsioni dei piani d'intervento e alle direttive dell'Autorità preposta, assicurano le prestazioni da rendere nel rispetto delle forme, modalità e tempi stabiliti. Al riguardo l'organizzazione di appartenenza garantisce l'esatto adempimento degli impegni, prevedendo la possibilità di sostituire i volontari assenti ovvero quelli impossibilitati per impedimenti sopravvenuti, a continuare a svolgere la propria attività.
3. I volontari che sostituiscono o subentrano nell'esercizio delle azioni di collaborazione e supporto nei termini individuati dal comma 2, devono possedere una corrispondente professionalità e uguali requisiti e caratteristiche d'impiego del personale sostituito.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Per le finalità di cui alla presente direttiva le amministrazioni regionali e delle Province autonome si avvarranno dei fondi di cui alla Legge 388/2000.

ART. 11

(Disposizioni relative alla Provincia Autonoma di Trento)

1. La presente direttiva trova applicazione nel territorio della Provincia Autonoma di Trento nel rispetto del proprio ordinamento e statuto di autonomia.

Roma, 1. 9. 2000

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvio Berlusconi'.